



CITTA' DI ROSARNO

- Città Metropolitana di Reggio Calabria -

COMANDO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N° 8 Reg. del 21 marzo 2017

Oggetto: Ordinanza temporanea di divieto di transito di parte della via Don Gregorio Varrà per lavori di scarifica e ripristino manto stradale

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Vista l'istanza presentata in data 21.03.2017 ed acquisita al prot. 5324 con la quale l'Impresa Edilizia "Guerrisi e Tripodi srl" con sede alla C.da Spina di Rizziconi, chiede la chiusura e l'interdizione al traffico della Via Don Gregorio Varrà, al fine di poter procedere ai lavori di scarifica e ripristino del manto stradale usurato su parte del tracciato stradale lungo la suddetta via;

Considerato che, si tratta di lavori necessari ed indifferibili;

Verificato, a seguito di colloquio con i responsabili dell'impresa e il Direttore dei Lavori, Arch. Alfredo Corrao, che almeno nella fase iniziale dei lavori, per motivi tecnici e per garantire la sicurezza dei cittadini, è necessario interdire totalmente il traffico nel tratto di Via Don Gregorio Varrà che va dall'incrocio con via Pasquale Zungri già via Salemi all'incrocio con via Palermo;

Visti gli artt. 5 e 7 del D. Lgs. n° 285/92 e il D.P.R. n° 485/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art 109 del D. LGS. 18.08.2000 n° 267

Riconosciuta la propria competenza

ORDINA

Di istituire il divieto di transito e sosta temporaneo nel tratto di Via Don Gregorio Varrà che va dall'incrocio con via Pasquale Zungri già via Salemi, all'incrocio con via Palermo a far data dal 22 marzo 2017 con inizio lavori alle ore 11:00 e ininterrottamente fino alla conclusione degli stessi.

Non è consentito in nessun caso il transito di veicoli, nemmeno ai residenti, che potranno usufruire delle trasversali dalla parallela di via Aimone.

OBBLIGA

La Ditta incaricata dei lavori alla scrupolosa osservanza dei seguenti adempimenti:

1. Collocare tutti i dispositivi segnaletici occorrenti;
2. Assicurare, per tutta la durata dell'attività lavorativa comunque la presenza di operai che possano, occorrendo, provvedere alla riapertura della strada, in caso di necessità dietro semplice richiesta verbale degli appartenenti alla Polizia Municipale o alle altre Forze dell'Ordine.
3. Sgomberare, al termine dei lavori, sollecitamente l'area e rendere libero il transito, ove possibile, nei periodi di pausa e nei giorni festivi.

Gli eventuali danni a persone, animali e/o cose che si dovessero verificare a causa dei lavori di che trattasi, per inosservanza a quanto previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n°285 o alle prescrizioni della presente ordinanza, sono a totale carico della succitata impresa e che ne assumono in proprio ogni responsabilità sia civile che penale.

DISPONE

Che tutte le forze dell'ordine, ognuno per la propria competenza, vigilino sull'esecuzione della presente ordinanza;

Che copia della seguente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio del Comune di Rosarno e pubblicata sul sito istituzionale "Amministrazione Trasparente" e inviata al Sindaco, all'Ufficio Tecnico Comunale, alla Tenenza dei Carabinieri di Rosarno e al Commissariato di P.S. di Gioia Tauro.

AVVERTE

Che, avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

F.to Dott. Francesco LAGANA'